



**COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

**POLIZIA MUNICIPALE**



53037 San Gimignano – Via S. Stefano n°23 - Tel. 0577990346 – Fax 0577990360  
E-mail: [poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it](mailto:poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it) Web: [www.comune.sangimignano.si.it](http://www.comune.sangimignano.si.it)

**ORD. n. 87 del 2 ottobre 2008**

**NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ( INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 15 DEL 16.04.1992).  
TER (specificazioni in neretto)**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**VISTO** la deliberazione n. 230 del 30.05.1989 del C.C. che delimita la zona a traffico limitato  
**VISTA** l'Ordinanza n. 15 del 16.04.1992, avente ad oggetto la disciplina per l'accesso e la sosta nella zona a traffico limitato

Vista la direttiva del Sindaco n. 921 del 10/10/2007 con la quale si richiede l'emissione di un provvedimento tendente alla riorganizzazione della sosta all'interno del centro storico, al fine di riservare le aree presenti all'interno della ztl alle persone fisiche e alle famiglie che vi risiedono, con eliminazione degli stalli attualmente a disposizione dei residenti fuori dalla ztl, a causa della carenza attuale di posti auto per i residenti del centro storico con conseguentemente difficoltà e disagio di reperire posti disponibili,

**VISTO** che con le Ordinanze n. 40 del 09.05.2006, n. 80 del 17.07.2006 n. 33/2007 e n. 34 del 21 maggio 2007 a parziale modifica della predente sopra citata, sono state riservate esclusivamente ai veicoli di cittadini del centro storico alcune aree ove precedentemente era consentita la sosta anche ai residenti fuori dalla ztl centro storico, sopprimendo gli stalli regolamentati a disco orario,

**VISTO** inoltre che appare opportuno procedere ad una graduale eliminazione del traffico veicolare all'interno del centro storico al fine di preservare e tutelare le bellezze architettoniche ivi presenti,

**RITENUTO** opportuno procedere in tale direzione a riservare in via esclusiva agli abitanti del luogo anche altre aree presenti nel centro storico, precedentemente destinate a parcheggio regolamentato per gli abitanti residenti fuori dalla ztl.

**VISTO** quindi che il principio ispiratore del presente provvedimento e di tutti le recenti ordinanze in materia di circolazione e sosta veicolare in ztl, è privilegiare il cittadino residente anagraficamente all'interno del centro storico, in considerazione dei maggiori disagi che questo vive quotidianamente per l'assenza di aree destinate alla sosta veicolare, rispetto alle persone giuridiche che all'interno della ztl svolgono solo attività lavorative,

**CONSIDERATO** che nelle immediate adiacenze del centro storico si trovano tre parcheggi riservati esclusivamente ai residenti del Comune di San Gimignano, che offrono disponibilità di posti e che pertanto possono sopperire alla soppressione di stalli presenti nella la ztl,

Considerato che nella ordinanza n. 15 del 1992 venivano individuate n. 4 categorie di autorizzazioni della tipologia "TM" per il trasporto di merci, consentendo a alcune di esse la sosta negli stalli riservati ai residenti della ztl

**VISTO** l'elevato numero di mezzi intestati ad aziende, per i quali sono stati rilasciati nel corso degli anni permessi di sosta per la ztl, ritenuto pertanto opportuno riordinare tale tipologia di autorizzazione, imponendo limiti alla sosta in ztl

**CONSIDERATA** la presenza di n. tre parcheggi ubicati nelle immediate vicinanze del centro storico e riservati agli abitanti del comune di San Gimignano, che possono essere utilizzati anche dai soggetti titolari di autorizzazioni "TM", secondo le disposizioni in vigore che ne regolamentano le modalità.

Richiamata l'ordinanza che disciplina gli orari e i giorni del carico\scarico delle merci, della quale di seguito vengono rese esplicite alcune disposizioni,

**RICHIAMATE** le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 16 marzo 2001 che così dispongono: *"La sosta all'interno dei parcheggi denominati Fossi, Bagnaia ( lato dx direzione Via XX Settembre) e Baccanella viene riservata a titolo gratuito a coloro che risultano residenti anagraficamente nel territorio comunale e sono intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune, o che abbiano presentato apposita domanda di variazione ex art. 94 CdS."* e i successivi provvedimenti emanati per modificare e/o integrare il richiamato provvedimento

**VISTE** le precedenti ordinanze in materia, e precisamente la n. 2 del 4 gennaio 2008 e la 44 del 6 giugno 2008, e appurato che nel corso della istruttoria per concreta applicazione del contenuto dei provvedimenti è emersa la necessità di specificare alcune casistiche e di dettagliare alcune fattispecie,

**VISTO** l'art. 5 c. 3° del D.lgs 30.04.1992 n. 285

**VISTO** l'art. 7 C. 1 lett. a del D.lgs 30.04.1992 n. 285

**VISTO** l'Art.107 del D.Lgs 267/2000;

#### **DISPONE**

Per i motivi esposti in premessa, a partire dalla data della presente, saranno in vigore le seguenti norme in materia di circolazione e sosta e di rilascio delle autorizzazioni:

- **Resta valido quanto disciplinato dalla Ordinanza n. 15 del 1992 in merito al DIVIETO di transito nella zona a traffico limitato di mezzi di peso complessivo superiore a 60 quintali. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per casi eccezionali e/o per carichi non divisibili, sentito il parere dell'Ufficio Lavori Pubblici.**
- **L'Ufficio Polizia Municipale dovrà valutare, in base alle risultanze della certificazione CCIAA e alla tipologia dell'attività del richiedente la necessità del rilascio dell'autorizzazione al trasporto delle merci, in relazione alla concreta attività lavorativa svolta.**
- **Nel rilascio delle autorizzazioni, il Comando PM privilegerà il cittadino residente anagraficamente all'interno del centro storico, rispetto alle persone giuridiche che all'interno della ztl svolgono solo attività lavorative,**
- **I veicoli intestati alle persone giuridiche non avranno diritto alle autorizzazioni della tipologia "R", secondo le varie tipologie di riferimento**

Autorizzazione per trasporto merci (TM):

1) l'Autorizzazione TM ( trasporto merci) viene rilasciata ai veicoli la cui carta di circolazione risulta intestata per trasporto di cose:

1. A. Aziende che operano nella distribuzione collettiva delle merci quali grossisti, autotrasportatori, corrieri non residenti nel territorio comunale. (TM verde 1). **Tale autorizzazione verrà rilasciata anche nel caso in cui il veicolo sia intestato a persona**

**giuridica con sede nel comune di San Gimignano, fuori dalla ztl, i cui titolari siano anagraficamente residenti fuori dal comune di San Gimignano.**

B. Aziende artigianali, titolari di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, Soggetti giuridici, aventi sede all'interno della Z.T.L. i cui titolari non risultano residenti nel comune di San Gimignano. (TM verde 2)

2. Aziende artigianali, titolari di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, Soggetti giuridici, aventi sede all'interno della Z.T.L. i cui titolari risultano residenti anagraficamente nel territorio comunale fuori dalla zona a traffico limitato e sono intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune. (TM barrato bianco)

**Tale tipologia di autorizzazione verrà rilasciata per le aziende con sede fuori ztl, i cui titolari sono anche essi residenti fuori ztl. Ugualmente verrà rilasciata questa tipologia di autorizzazione nel caso in cui l'azienda sia ubicata fuori dal territorio del comune di San Gimignano, ma i cui titolari risiedono in San Gimignano, fuori dalla ztl. In tali casi l'Ufficio valuterà se la concreta attività svolta presuppone il rilascio di autorizzazione finalizzata al trasporto delle merci.**

3. Aziende artigianali, titolari di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione. Soggetti giuridici, aventi sede all'interno della Z.T.L. i cui titolari risultano residenti anagraficamente nel territorio comunale dentro la zona a traffico limitato e sono intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune. (TM rosso1 e 2) (romite) a seconda della zona di intestazione del veicolo all'interno del centro storico, a tal proposito si precisa che qualora venisse ulteriormente ampliata la zonizzazione delle aree di sosta in ztl, le stesse disposizioni si applicheranno anche alle autorizzazioni "TM" )

2) Particolari Tipologie di autorizzazione: I veicoli dei soggetti sopra indicati, che non siano destinati a trasporto cose, ma siano ancora immatricolati per uso promiscuo, oppure siano adibiti al trasporto di persone, con esclusione di quelle con carrozzeria coupé e decappottabile (carrozzerie AE AD e BP) qualora siano intestati a ditte o a titolari o soci di ditte e utilizzati per il trasporto di merci o attrezzature da lavoro nel rispetto delle caratteristiche costruttive del veicolo, potranno ottenere in via residuale e per un solo veicolo, l'autorizzazione TM, secondo la tipologia di riferimento, dietro presentazione di dichiarazione di non essere proprietari di veicolo adibito a trasporto cose.

**Escluso il caso sopra indicato al punto 2, (cioè richiedente intestatario di un solo veicolo) il richiedente proprietario di più veicoli, e residente fuori dalla ztl, con attività lavorativa all'interno di essa, qualora presenti ulteriore domanda di autorizzazione, per veicolo intestato alla persona giuridica con sede in ztl, ma destinato al trasporto di persone, potrà ottenere una autorizzazione "R" barrata, qualora già in possesso di un TM;**

I soggetti individuati al punto 1. lettera A) potranno usufruire di autorizzazione al carico/scarico merce nei limiti degli orari già stabiliti, ma non vincolata a percorso prestabilito. La sosta nella ztl è consentita per le operazioni di carico scarico delle merci.(20 min) .

I soggetti indicati al punto 1. Lettera B) , saranno titolari di autorizzazione al carico\scarico negli orari previsti, con espressa menzione del percorso da effettuare. Il mancato rispetto del transito autorizzato sarà sanzionato in base alle disposizioni del CdS. La sosta nella ztl, nei pressi della propria attività è consentita per le sole operazioni di carico\scarico (20 minuti). La sosta all'interno dei parcheggi dei residenti, sarà disciplinata dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 32 del 2001 e successive integrazioni e modifiche.

I soggetti individuati al punto 2. saranno titolari di autorizzazione al carico\scarico negli orari previsti, con espressa menzione del percorso da effettuare. Il mancato rispetto del transito autorizzato sarà sanzionato in base alle disposizioni del CdS. La sosta nella ztl, nei pressi della propria attività è consentita per le sole operazioni di carico\scarico (20 minuti). Al termine delle operazioni di carico\scarico i veicoli dovranno sostare fuori dalla ztl, anche nei parcheggi riservati ai residenti.

I soggetti individuati al punto 3) saranno titolari di autorizzazione Tm che consente l'effettuazione delle operazioni di carico\scarico nel rispetto degli orari già stabiliti. La sosta inoperosa all'interno della ztl è consentita limitatamente alle aree adibite a parcheggio ancora presenti, a seconda della via dove ha sede l'attività indicata nella carta di circolazione)

Il Comando Polizia Municipale valuterà, su singola richiesta, in relazione alla concreta attività svolta all'interno della ztl, l'eventuale proroga oltre l'orario per periodi limitati e temporanei.

#### Disposizione per il transito

Le presenti disposizioni saranno applicate a qualsiasi tipologia di veicolo e di autorizzazione, non specificatamente in deroga alle presenti disposizioni:

Nelle seguenti vie: Via San Giovanni, Piazza Cisterna, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe, e Via San Matteo, l'autorizzazione consente l'accesso nei soli giorni feriali - sono esclusi i seguenti giorni: il Sabato, il giovedì, i giorni in cui si svolgono le Fiere.

Nelle suddette vie le operazioni devono avere come termine improrogabile le ore 10.00.

Nelle vie secondarie il transito è consentito per le operazioni di carico e scarico merci fino alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.

Fuori dai casi sopra descritti e relativamente alle Merci deteriorabili, l'accesso nella Z.T.L. Via San Giovanni, Piazza Cisterna, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe, e Via San Matteo per le operazioni di carico e scarico di merci deteriorabili è consentito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di tutti i giorni feriali, ed anche il Giovedì 07.00- 08.30 il sabato dalle 7 alle 8.30.

Il transito nelle seguenti vie: Via San Giovanni, Piazza Cisterna, Piazza Duomo e Via San Matteo deve essere limitato a casi motivati e non per semplice trasferimento da un luogo all'altro della città, raggiungibile anche percorrendo altre vie.

La presente disposizione vale anche per tutte le tipologie di autorizzazioni "R", concessioni per portatori di handicap, e qualsiasi altra autorizzazione ancorchè non contemplata.

Per i tm saranno vincolanti i percorsi contenuti nelle autorizzazioni.

L'uscita da Porta San Matteo, durante l'orario di carico\scarico in cui è disabilitato il dissuasore mobile è consentita solamente ai mezzi adibiti a trasporto merci, con esclusione delle autovetture.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di provvedere al rilascio delle nuove autorizzazioni secondo le disposizioni del presente provvedimento. **A far data dalla presente non avranno più validità le autorizzazioni precedentemente rilasciate e in contrasto con il presente provvedimento.**

Per i veicoli intestati a persone giuridiche la richiesta di permesso annuale deve essere presentata in carta semplice, allegando l'iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione dei titolari della azienda e fotocopia del libretto di circolazione.

Si ricorda che vi è l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione. La mancata esposizione o la parziale occultazione di essa viene sanzionata con Euro 20,00 E' vietato ogni forma di riproduzione dell'autorizzazione e dell'uso improprio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'originale unitamente alla riproduzione, oltre all'applicazione delle norme previste dal C.P.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente.

Eventuali modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non citate.

Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza, osservare e far osservare quanto disposto con il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa .

#### **DISPONE**

-la massima pubblicità al provvedimento.

#### **AVVISA**

Ai sensi dell'Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità cui all'Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

#### **AVVERTE**

- 1) che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di Legge;
  - 2) che il personale del Corpo di Polizia Municipale e tutto il restante designato all'espletamento dei servizi di Polizia stradale ai sensi dell'Art. 11 e 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 C.d.s., è incaricato dell'applicazione del presente provvedimento.
- I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Dalla Residenza Municipale  
San Gimignano li, 2 ottobre 2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.**  
Dott.ssa Edi Salvadori

